



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 2 agosto 2010

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Normativa e
Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa
Prudenziale
Via Milano, 53
00184 Roma

Prot. n. 491/10

Anticipata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:

npv.normativa_prudenziale@bancaditalia.it

Documento di consultazione della Banca d'Italia avente ad oggetto “Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati”

Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l'opportunità che le viene offerta di partecipare alla consultazione sul documento in oggetto.

Nel condividere l'introduzione di una disciplina dei rapporti delle banche con parti correlate a “monte” e “a valle”, la quale contenga adeguati limiti alle attività di rischio, specifiche procedure deliberative ed efficaci controlli, questa Associazione intende formulare alcune considerazioni sull'ambito di applicazione della proposta normativa in oggetto.

Più precisamente questa Associazione ritiene fondamentale che sia espressamente chiarito il principio secondo cui, da un lato, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) non possono qualificarsi soggetti “collegati” alla banca del gruppo cui appartiene la società di gestione e, dall'altro, le operazioni realizzate, e i servizi prestati, dalla banca nei confronti di detti organismi non possono farsi rientrare nel campo di applicazione della disciplina in consultazione.

Tale conclusione, in vero, appare già adesso desumibile dalla mancanza di ogni riferimento agli OICR in sede di definizione delle nozioni di “parte correlata” e di “soggetti connessi”. Tuttavia, una testuale specificazione in tal senso, rimuovendo ogni dubbio, garantirebbe l'adozione di un'interpretazione corretta ed univoca durante la futura applicazione della normativa.



La non riconducibilità degli OICR nell'ambito della definizione di "soggetti collegati" trova, del resto, sicuro fondamento, sul piano tecnico-formale, nell'impossibilità di ascrivere al fondo una autonoma soggettività giuridica – e quindi la qualifica di "soggetto" ai fini della disciplina in esame – nonché, sul piano sostanziale, nella considerazione secondo cui tale disciplina si volge tipicamente a impedire conflitti di interesse in danno degli azionisti e dei depositanti della banca, mentre nel caso di operatività della banca con un fondo (istituito o) gestito da una SGR del gruppo, il problema è semmai quello, opposto, di tutelare i partecipanti al fondo e impedire che attraverso quella operatività sia estratto valore dal patrimonio autonomo a vantaggio della banca capogruppo.

A tale rilievo può aggiungersi altresì che la SGR chiamata a porre in essere operazioni con la banca capogruppo per conto del fondo risulta istituzionalmente carente di un proprio interesse al compimento di quelle operazioni, dovendo al contrario agire nell'interesse esclusivo dei partecipanti al fondo (art. 40, comma 1, del TUF).

In tal senso depongono anche considerazioni ricavabili dagli orientamenti formulati dalla Consob:

- (i) nella comunicazione n. 99082609 del 9 novembre 1999 in tema di *"Obblighi di comportamento, in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o scambio, per le società di gestione del risparmio legate all'offerente o all'emittente da rapporti di controllo o collegamento"* nella quale la Commissione ha espressamente chiarito che le società di gestione del risparmio legate all'offerente o all'emittente da rapporti di controllo o di collegamento non ricadono nell'ambito della definizione di "soggetti interessati" di cui all'articolo 35 del Regolamento n. 11971/99 e, quindi, che ad esse non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, comma 1, lettera b) e 42, comma 1 del Regolamento medesimo;
- (ii) inoltre, nel Documento di Consultazione relativo all'attuazione regolamentare della disciplina sulla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo pubblicato in data 4 aprile 2007, nel quale la Consob ha precisato, con riferimento ai rapporti di gruppo indicati nell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento n. 11971/99, che *"in linea con la previsione in materia di partecipazioni rilevanti (art. 118, comma 3, del TUF) e con i principi generali in materia di autonomia delle gestioni collettive, gli organismi di investimento collettivo (OIC) non dovranno essere considerati collegati ai soggetti che fanno parte del gruppo cui appartiene l'intermediario gestore"*;
- (iii) infine, nella Comunicazione del 26 febbraio 2009 in tema di *"Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo"*, ove la Consob ha avuto modo di stabilire che, ai fini dell'indicazione degli eventuali rapporti significativi con i soci di controllo o di maggioranza relativa, le SGR che esercitano discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni in proprietà



degli OICR, da esse istituiti o gestiti, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e che abbiano valutato l'effettiva indipendenza dalla controllante, possono non tener conto dei rapporti intrattenuti da soggetti facenti parte del proprio gruppo.

Nel rimanere a disposizione per qualunque chiarimento si rendesse necessario, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale